



## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 24 P

Oggetto: Osservazioni alla proposta di Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza

Data: 15/10/2020

L'anno duemilaventini, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

Premesso che, con nota prot. 1236 del 15/04/2020, la Regione Marche ha trasmesso la prima versione della proposta di Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza, a recepimento delle Linee Guida Nazionali;

In data 07/05/2020, 15/05/2020, 22/05/2020 e 04/06/2020, si sono tenuti quattro incontri online durante i quali il funzionario della Regione Marche ha illustrato la proposta di Linee Guida Regionali, ed i tecnici degli Enti Gestori hanno chiesto chiarimenti e illustrato le proprie perplessità, inviando anche delle osservazioni informali scritte. In particolare diversi tecnici degli Enti Gestori hanno evidenziato come la proposta di Linee Guida Regionali si discostasse sensibilmente dalle Linee Guida Nazionali che dovevano invece costituire il riferimento ed essere recepite. Le Linee Guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 303 del 28/12/2019 sono infatti un riferimento particolarmente utile sia per i tecnici istruttori che per i professionisti, visto il maggiore livello di approfondimento che le caratterizza rispetto alle Linee Guida Regionali proposte.

Già durante il primo incontro è stata fatta presente l'opportunità e la necessità di non perdere la ricchezza di contenuti delle Linee Guida Nazionali.

Successivamente a questi incontri sono state redatte due ulteriori versioni della proposta di Linee Guida Regionali, l'ultima in data 06/07/20, nelle quali sono state introdotte delle modifiche volte a soddisfare alcune delle richieste degli Enti Gestori, ma non tutte, ed è emersa la possibilità di formulare delle osservazioni ufficiali qualora si desiderasse proporre ulteriori modifiche.

In data 14/07/20 e 11/08/20 si sono tenuti quindi ulteriori due incontri informali presso il Centro Floristico a Pesaro, tra i tecnici degli Enti Gestori Parco del Conero, Parco Sasso Simone e Simoncello, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione Montana Catria e Nerone e Unione Montana Alta Valle del Metauro, volti ad elaborare delle osservazioni già condivise tra i partecipanti agli incontri.

Considerato che con nota ns prot. n. 2759/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Marche ha sollecitato a tutti gli enti gestori di siti Natura 2000 della regione l'invio delle osservazioni sulle nuove Linee Guida Regionali, in fase di proposta;

Considerato che la Valutazione di Incidenza, indipendentemente dal tipo di procedura, prevede una conoscenza accurata dei siti Natura 2000, concetto più volte espresso nelle linee guida nazionali, soprattutto nel paragrafo 2) dove viene riportato che:

*“Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario, è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli stakeholders a dette informazioni”* (pg 61) e

*“È necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete ed a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce”* (pg 62).



Il valutatore dovrebbe quindi avere a disposizione tutto questo al fine di effettuare una valutazione rigorosa e soprattutto coerente con gli obiettivi prefissati per ciascun sito.

Tuttavia, la realtà è ben diversa. Infatti, i dati attualmente a disposizione (in particolare consistenza delle popolazioni di specie riportate nei formulari, e carte della vegetazione) almeno per i siti che interessano questo Ente, sono parziali e datati, quindi non più corrispondenti alla realtà.

Per quanto sopra le osservazioni (richieste di modifica) proposte dall'Ente Parco in accordo con i tecnici degli Enti Gestori sopra richiamati, hanno l'obiettivo di riportare le Linee Guida Regionali a seguire più fedelmente possibile le Linee Guida Nazionali di cui costituiscono l'atto di recepimento, evitando semplificazioni che rischierebbero di mettere in difficoltà gli Enti Gestori stessi chiamati a svolgere le Valutazioni di Incidenza in condizioni di carenza di fondi e quindi di personale, oltre che di conoscenze aggiornate su habitat e specie.

Le osservazioni vengono esposte in un documento in formato di tabella che mette a confronto: le Linee guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019, la bozza delle linee guida regionali e la stessa bozza, con evidenziate in rosso le osservazioni/richieste di modifica affiancate dall'ultima colonna contenete le motivazioni.

Si fa presente che tra le osservazioni viene richiesto di corredare le nuove linee guida regionali da alcuni allegati (Cap. 3.3 *Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata* e 3.4 *Contenuti dello Studio di Incidenza* delle Linee Guida Nazionali), che per brevità al documento non sono stati allegati, ma che qui si intendono richiamati integralmente come "Allegato A alle Linee Guida Regionali".

Riguardo ai *format proponente* e *format valutatore* così come proposti dalla Regione non si hanno osservazioni da fare.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

## DETERMINA

Di formulare le seguenti osservazioni/richiesta di modifica riportate nella tabella che in corpo separato è parte integrante della presente determinazione alla proposta di Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini



---

Allegato

Tabella comprensiva dell'Allegato A" alle linee guida regionali che dovrà riportare i Cap. 3.3 *Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata* e 3.4 *Contenuti dello Studio di Incidenza* delle Linee Guida Nazionali che anche se non materialmente riportati costituiscono parte integrante del presente atto.

Testo Linee Guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019	Testo BOZZA Linee Guida Regionali	Bozza Linee Guida Regionali con, in rosso, l'osservazione/modifica richiesta	Motivazioni
	1) FINALITÀ	1) FINALITÀ In fondo al capitolo aggiungere: <b>Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida trovano applicazione le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 303 del 28/12/2019.”</b>	Le Linee Guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 303 del 28/12/2019 sono un riferimento particolarmente utile sia per i tecnici istruttori che per i professionisti, visto il maggiore livello di approfondimento che le caratterizza rispetto alle Linee Guida Regionali proposte; qualora non espressamente richiamate dalle Linee Guida Regionali, andrebbe “persa” tale ricchezza di contenuti.
		2) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA <b>In luogo dei termini “piani, programmi, progetti, interventi e attività”, si suggerisce di utilizzare, come nelle Linee Guida Nazionali, la dicitura “P/P/P/I/A”.</b>	Utilizzare sempre, come nelle Linee Guida Nazionali, la dicitura “P/P/P/I/A” in sostituzione delle altre diciture proposte dalla Bozza di Linee Guida, rende il testo più scorrevole ed al contempo richiama ogni volta i concetti di “programma” e “attività”.
	3) FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello I - Screening.</li> <li>• Livello II - Valutazione appropriata.</li> <li>• Livello III - Misure di compensazione.</li> </ul>	3) FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA La descrizione del Livello I, II, III è riferita alla fig. 1. delle <b>Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza</b>	L'eventuale descrizione dei livelli si ritiene utile coerentemente a quanto indicato nella fig. 1 e quindi, per non generare confusioni, la descrizione sarebbe opportuno che riprendesse, magari anche in maniera discorsiva, il contenuto della figura stessa.
1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza	4) DEFINIZIONI	4) DEFINIZIONI <b>Si rimanda al par. 1.8 delle Linee Guida Nazionali per le definizioni</b>	Le Linee Guida Nazionali sono un riferimento particolarmente utile sia per i tecnici istruttori che per i

<p>(elenco definizioni senza spiegazione)</p> <p>(omissis)</p>	<p><b>Autorità competente.</b> (omissis)</p> <p><b>Incidenza negativa.</b> La produzione di effetti negativi significativi su habitat e specie del sito da parte di un piano o di un intervento.  (omissis)</p> <p><b>Intervento.</b> L'intervento o progetto [cfr. art. 5,1 lett g), D. Lgs. 152/2006] riguarda la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi e attività sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (cfr. art. 1, Dir. 2011/92/UE). Sotto la stessa denominazione si comprendono anche talune attività occasionali</p>	<p><b>non trattate e/o per ulteriori approfondimenti.</b> <b>P/P/P/I/A:</b> con tale sigla si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze con i siti natura 2000.</p> <p><b>Autorità competente.</b> (omissis)</p> <p><b>Incidenza negativa.</b> La produzione di effetti negativi significativi su habitat e specie del sito da parte di un <b>P/P/P/I/A.</b></p> <p>(omissis)</p> <p><b>Intervento.</b> L'intervento o progetto [cfr. art. 5,1 lett g), D. Lgs. 152/2006] riguarda la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi e attività sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (cfr. art. 1, Dir. 2011/92/UE). <del>Sotto la stessa denominazione si comprendono anche talune attività occasionali</del></p>	<p>professionisti, visto il maggiore livello di approfondimento che le caratterizza rispetto alle Linee Guida Regionali proposte; qualora non espressamente richiamate dalle Linee Guida Regionali, andrebbe “persa” tale ricchezza di contenuti. E’ stata infine aggiunta la definizione di P/P/P/I/A, in quanto si ritiene che sia più chiaro ed esaustivo utilizzare questa dicitura in tutto il testo delle linee guida.</p> <p>La modifica proposta mira a distinguere il concetto di incidenza negativa da quello di incidenza significativa.</p> <p>Si ritiene opportuno definire le “Attività” separatamente</p>
--	---	---	--

	<p>(manifestazioni motoristiche e musicali, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, ecc.).</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Piano.</b> Il piano o programma [cfr. <i>art. 5,1 lett e), D. Lgs. 152/2006</i>] è l'iniziativa prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborata e/o adottata da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale (cfr. <i>art. 2, Dir. 2001/42/CEE</i>). Possono essere piani territoriali o di destinazione dei suoli, urbanistici o di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico- venatori e le loro varianti.</p>	<p><del>(manifestazioni motoristiche e musicali, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, ecc.).</del></p> <p><b>Attività.</b> Si intendono quelle attività non adeguatamente e preventivamente regolamentate attraverso specifiche Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione, che potrebbero comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato. Sono comprese anche talune attività occasionali (manifestazioni motoristiche e musicali, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, ecc.).</p> <p>(omissis)</p> <p><b>Piano o programma.</b> Il piano o programma [cfr. <i>art. 5,1 lett e), D. Lgs. 152/2006</i>] è l'iniziativa <b>pianificatoria/programmatica</b> prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborata e/o adottata da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale (cfr. <i>art. 2, Dir. 2001/42/CEE</i>), <b>comprese le modifiche a piani o programmi già approvati.</b> Possono essere, <b>ad esempio</b>, piani territoriali o di destinazione dei suoli, urbanistici o di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico- venatori</p>	<p>dall'“Intervento”, riassumendo i concetti che le Linee Guida Nazionali riportano al par. 1.2 <i>Contesto normativo</i>, con particolare riferimento alla <i>Relazione tra l'Art. 6, paragrafo 2 e l'Art. 6, paragrafo 3;</i></p> <p>Alla luce della modifica richiesta, di utilizzare la dicitura “P/P/P/I/A, risulta opportuno rimodulare la definizione di “Piano” in “Piano o programma”, e modificarne il testo chiarendo subito che anche le modifiche di piani e programmi sono soggette alla Valutazione di Incidenza. Inoltre, dopo le parole “Possono essere” si chiede di inserire la locuzione “ad esempio”, così da rendere il testo più chiaro, dal momento che non è possibile elencare tutti i tipi di piani o programma.</p>
--	---	--	---

	<p><b>Pre-valutazione</b>  Procedura di Screening di incidenza condotta preliminarmente su talune tipologie di interventi e attività, svolta a livello di sito, porzioni di sito o gruppi omogenei di siti, che tiene conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e dei criteri di analisi del <i>Format</i> Valutatore, ed il cui esito costituirà il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi/attività riconducibili a quelli pre-valutati.</p>	<p>e le loro varianti.</p> <p><b>Pre-valutazione.</b>  Procedura di Screening di incidenza condotta dall'Ente di Gestione dei Siti Natura 2000 preliminarmente su talune tipologie di interventi e attività, e svolta a livello di sito, porzioni di sito o gruppi omogenei di siti, che tiene conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e dei criteri di analisi del <i>Format</i> Valutatore, ed il cui esito costituirà il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi/attività riconducibili a quelli pre-valutati, che saranno sottoposti a <i>Verifica di Corrispondenza</i> da parte dello stesso Ente Gestore o dell'Autorità procedente, con conseguente semplificazione del procedimento. Tale procedura consente una semplificazione procedurale al fine di individuare tipologie di P/P/P/I/A che se realizzate in determinate aree del Sito natura 2000 non determinano incidenze significative sul medesimo.</p>	<p>Infine, nella definizione di pre-valutazione si propone di specificare che la procedura per determinare le pre-valutazioni è finalizzata ad un processo di semplificazione della VInCA – fase di screening e che conseguentemente è possibile espletare la modalità procedurale definita “verifica di corrispondenza”.</p>
	<p><b>5.4 coordinamento per le valutazioni di incidenza che interessano più siti Natura 2000, siti gestiti da più enti e siti adiacenti.</b>  Nel caso di piani o interventi di rilievo regionale, interprovinciale o provinciale, che interessano</p>	<p><b>5.4 coordinamento per le valutazioni di incidenza che interessano più enti gestori dei siti Natura 2000 e siti adiacenti.</b>  Nel caso di P/P/P/I/A che interessano più siti diversi dal paragrafo precedente, e che, quindi, richiedono</p>	<p>Si è ritenuto opportuno semplificare il testo al fine di farlo risultare più comprensibile.</p>

	<p>più siti e che, quindi, richiedono l'espressione del parere di Screening o di Valutazione appropriata da parte di più organismi di gestione, questo viene reso da ognuno per la parte di propria competenza per poi confluire in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi di gestione a questo delegato dai restanti enti gestori. Nella fase di implementazione del testo unico, il competente ufficio regionale può contribuire con un'azione di coordinamento.</p> <p>Nei casi di parere di Screening o di Valutazione appropriata riguardante piani o interventi di cui al § 5.11 che interessano un sito Natura 2000 gestito da più enti - anche qualora il piano o l'intervento ricada solo nella porzione di sito, o in prossimità di esso, di competenza di un unico ente - e nei casi di piani o interventi di cui al § 5.11 che interessano siti Natura 2000 adiacenti ad altri siti Natura 2000 gestiti da altri enti, l'Autorità competente per la V.I., fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 6/2007, ai fini della formulazione del parere, consulta gli altri enti gestori degli stessi siti Natura 2000 o dei siti Natura 2000 adiacenti. Il provvedimento di Screening o di</p>	<p>l'espressione del parere di Screening o di Valutazione appropriata da parte di più organismi di gestione, questo viene reso da ognuno per la parte di propria competenza ed eventualmente confluisce in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi di gestione a questo delegato dai restanti enti gestori. Nella fase di implementazione del testo unico, il competente ufficio regionale può contribuire con un'azione di coordinamento.</p> <p>Nei casi di parere di Screening o di Valutazione appropriata riguardante P/P/P/I/A di cui all'elenco del § 5.11 che interessino un sito Natura 2000 gestito da più enti - anche qualora il P/P/P/I/A ricada solo nella porzione di sito, o in prossimità di esso, di competenza di un unico ente - o che interessino siti Natura 2000 tra loro adiacenti, gestiti da enti diversi, ai fini della formulazione del parere, l'Autorità competente per la V.I., consulta rispettivamente gli altri enti gestori dello stesso Sito o gli enti gestori dei Siti adiacenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 6/2007.</p> <p>Il provvedimento di Screening o di Valutazione appropriata dovrà tener conto dell'esito della consultazione.</p>	
--	---	--	--



	Valutazione appropriata dovrà tener conto dell'esito della consultazione.		
Cap. 2. Screening di Incidenza – Livello I	<p>6) LIVELLO I - SCREENING</p> <p>In questa fase l’Autorità competente accerta soltanto se un piano o un intervento può generare o meno incidenze significative sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente considerarsi irrilevanti sulla base degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifici vigenti. Nell’istruttoria e nel provvedimento finale della fase di Screening non vengono considerate né previste da parte dell’Autorità competente mitigazioni in forma di prescrizioni.</p> <p>Il procedimento di Screening si conclude con l’espressione pubblica del parere motivato obbligatorio e vincolante da parte dell’Autorità competente.</p> <p>La verifica e la quantificazione del grado di significatività dell’incidenza attiene alla fase di Livello II -Valutazione appropriata, qualora necessaria.</p>	<p>6) LIVELLO I - SCREENING</p> <p>In questa fase l’Autorità competente accerta <del>soltanto</del> se un piano o un intervento può generare o meno incidenze significative sui siti Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente considerarsi irrilevanti sulla base degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifici vigenti. Nell’istruttoria e nel provvedimento finale della fase di Screening non vengono considerate né previste da parte dell’Autorità competente mitigazioni in forma di prescrizioni.</p> <p>Il procedimento di Screening si conclude con l’espressione pubblica del parere motivato obbligatorio e vincolante da parte dell’Autorità competente.</p> <p>La verifica e la valutazione del livello di <del>e la quantificazione del grado di</del> significatività dell’incidenza attiene alla fase di Livello II -Valutazione appropriata, qualora necessaria.</p> <p>Vedi diagramma di flusso – Fig.....</p>	<p>L’iter andrebbe precisato riportando il Diagramma di flusso come in fig. 3 delle Linee guida nazionali.</p> <p>Si ritiene più adeguata l’espressione “valutazione del livello di significatività” in quanto una vera e propria “quantificazione” non è possibile.</p>

<p><b>2.3 Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome.</b></p> <p><b>Pagg. 64-65</b></p> <p>Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.</p> <p>Tuttavia, le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente <b>screening di incidenza</b> sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.</p> <p>Pertanto le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.</p>	<p><b>6.1 Prevalutazioni</b></p> <p>Per i seguenti interventi ed attività di modesta entità dal punto di vista degli impatti e per altri eventualmente individuati dall'Autorità competente, questa, mediante appositi provvedimenti di pre-valutazione, può esperire Screening specifici, i quali costituiranno il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi riconducibili a quelli pre-valutati:</p> <p>a) gli interventi edilizi (manutenzione, restauro e risanamento, ristrutturazione), qualora modificano l'aspetto esteriore dello stato dei luoghi (cfr. D.Lgs. n. 31/2017, Allegato A);</p> <p>b) gli interventi di nuova edificazione nei centri storici;</p> <p>c) la manutenzione del verde pubblico e delle alberature stradali;</p> <p>d) gli interventi di manutenzione di cui al DPR 14 apr 1993 (Indirizzo e coordinamento per i programmi di manutenzione idraulica e forestale) se ricadenti in aree dove non sono presenti habitat di importanza comunitaria;</p> <p>e) lo svolgimento all'aperto di manifestazioni musicali, sportive non motorizzate e ricreative,</p>	<p><b>6.1 Prevalutazioni</b></p> <p>L'Autorità competente, mediante appositi provvedimenti di pre-valutazione, può esperire Screening specifici per alcune tipologie di P/P/P/I/A che ritiene di modesta entità dal punto di vista degli impatti. Tali P/P/P/I/A pre-valutati costituiranno il riferimento valutativo per le tipologie dei futuri interventi riconducibili a quelli pre-valutati.</p> <p><del>a) gli interventi edilizi (manutenzione, restauro e risanamento, ristrutturazione), qualora modificano l'aspetto esteriore dello stato dei luoghi (cfr. D.Lgs. n. 31/2017, Allegato A);</del></p> <p><del>b) gli interventi di nuova edificazione nei centri storici;</del></p> <p><del>c) la manutenzione del verde pubblico e delle alberature stradali;</del></p> <p><del>d) gli interventi di manutenzione di cui al DPR 14 apr 1993 (Indirizzo e coordinamento per i programmi di manutenzione idraulica e forestale) se ricadenti in aree dove non sono presenti habitat di importanza comunitaria;</del></p> <p><del>e) lo svolgimento all'aperto di manifestazioni musicali, sportive non motorizzate e ricreative;</del></p>	<p>Si ritiene opportuno eliminare l'elenco esemplificativo di interventi e attività che potrebbero essere sottoposti a pre-valutazione in quanto, non essendo vincolante, risulta superfluo e rischia di generare confusione.</p>
---	---	---	---

<p>Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).</p> <p>A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chiropteri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive da parte degli Enti gestori del sito Natura 2000 (es. vincoli legati alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario).</p> <p>Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.</p> <p>Elementi e contenuti delle pre-valutazioni</p>	<p>se ubicate in aree sensibili per la fauna segnalata nel Formulario del sito N2000 interessato;</p> <p>f) gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo);</p> <p>g) la costruzione di annessi e l'installazione di attrezzature, posti a servizio delle attività rurali, anche non eseguiti ai sensi della L.R. n. 13/1990;</p> <p>h) gli interventi di seguito elencati se interessano gli habitat comunitari delle foreste dell'Europa temperata (cod. 91), mediterranee caducifoglie (cod. 92), sclerofille mediterranee (cod. 93):</p> <p>h.1) i rinfoltimenti su superfici percorse da incendio, come perimetrate nel Catasto degli incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000;</p> <p>h.2) la manutenzione ricorrente o straordinaria della viabilità forestale, senza rettifica del tracciato né ampliamento di sede;</p> <p>h.3) la manutenzione ricorrente o straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e della rete drenante, senza ampliamento di sede;</p> <p>h.4) i tagli intercalari ed i tagli di preparazione;</p>	<p><del>se ubicate in aree sensibili per la fauna segnalata nel Formulario del sito N2000 interessato;</del></p> <p><del>f) gli interventi disciplinati dalla L.R. n. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo);</del></p> <p><del>g) la costruzione di annessi e l'installazione di attrezzature, posti a servizio delle attività rurali, anche non eseguiti ai sensi della L.R. n. 13/1990;</del></p> <p><del>h) gli interventi di seguito elencati se interessano gli habitat comunitari delle foreste dell'Europa temperata (cod. 91), mediterranee caducifoglie (cod. 92), sclerofille mediterranee (cod. 93):</del></p> <p><del>h.1) i rinfoltimenti su superfici percorse da incendio, come perimetrate nel Catasto degli incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000;</del></p> <p><del>h.2) la manutenzione ricorrente o straordinaria della viabilità forestale, senza rettifica del tracciato né ampliamento di sede;</del></p> <p><del>h.3) la manutenzione ricorrente o straordinaria delle opere di sistemazione idraulico-forestale e della rete drenante, senza ampliamento di sede;</del></p> <p><del>h.4) i tagli intercalari ed i tagli di preparazione;</del></p>	
--	---	---	--

<p>L'autorità regionale con <b>apposito Atto</b> (DGR, Delibera, Decreto, etc.) da atto degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una <b>verifica di corrispondenza</b> tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.</p> <p>L'iter procedurale preventivo all'adozione di dette pre-valutazioni da parte delle Autorità regionali deve garantire la partecipazione del pubblico.</p> <p>Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti “<i>non significativi</i>” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 gg prima della loro adozione ufficiale mediante apposito Atto regionale o delle Province Autonome.</p>	<p>h.5) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ha;</p> <p>i) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici maggiori a 2 ha nei boschi dove non sono presenti gli habitat forestali di interesse comunitario;</p> <p>l) la manutenzione straordinaria delle recinzioni permanenti atte al contenimento del bestiame al pascolo;</p> <p>m) le attività agricole di miglioramento fondiario (piantagioni arboree, impianti irrigui, sistemazioni agrarie con livellamenti, drenaggi, viabilità poderale) senza sottrazione di habitat comunitari;</p> <p>n) la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, compreso il taglio della vegetazione nelle pertinenze delle infrastrutture, senza variazione di tracciato o area di sedime;</p> <p>o) la realizzazione e la manutenzione di opere di contenimento delle scarpate lungo i sentieri destinati alla circolazione pedonale;</p> <p>p) la posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, ecc.), la</p>	<p><del>h.5) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici inferiori o uguali a 2 ha;</del></p> <p><del>i) i tagli di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie se eseguiti su superfici maggiori a 2 ha nei boschi dove non sono presenti gli habitat forestali di interesse comunitario;</del></p> <p><del>l) la manutenzione straordinaria delle recinzioni permanenti atte al contenimento del bestiame al pascolo;</del></p> <p><del>m) le attività agricole di miglioramento fondiario (piantagioni arboree, impianti irrigui, sistemazioni agrarie con livellamenti, drenaggi, viabilità poderale) senza sottrazione di habitat comunitari;</del></p> <p><del>n) la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, compreso il taglio della vegetazione nelle pertinenze delle infrastrutture, senza variazione di tracciato o area di sedime;</del></p> <p><del>o) la realizzazione e la manutenzione di opere di contenimento delle scarpate lungo i sentieri destinati alla circolazione pedonale;</del></p> <p><del>p) la posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, ecc.), la</del></p>	
---	---	--	--

<p>nel provvedimento finale.</p> <p>In detti Atti, le Regioni e Province Autonome determinano le modalità procedurali per l'espletamento delle <b>verifiche di corrispondenza</b> ed hanno la facoltà di indicare, motivandone la scelta, le tipologie di attività/intervento e/o i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi,</p> <p>per informativa, all'Autorità VInCA e/o all'Ente Gestore sito Natura 2000, (es. obbligatorie per interventi forestali).</p> <p>Altresì, se del caso, stabilire un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate territorialmente (es. Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione finale; Ente Gestore sito Natura 2000; etc.).</p> <p>A seguito della sua adozione l'Atto regionale di pre-valutazione è comunque soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Nel caso in cui le Regioni e PP.AA. adottino tale procedura, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o</p>	<p>costruzione di infrastrutture superficiali (piste ciclabili, ecc.) e la posa in opera di linee elettriche aeree per le quali le aree di cantiere e quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede e nelle pertinenze di strade destinate alla circolazione dei veicoli, secondo la definizione del Codice della strada;</p> <p>q) alcuni interventi periodici riguardanti la gestione della fauna selvatica, nonché il rinnovo degli appostamenti fissi di caccia senza modifiche strutturali.</p> <p>Gli interventi oggetto di provvedimenti di pre-valutazione possono non essere oggetto di ulteriori valutazioni ma sono sottoposti alla sola Verifica di corrispondenza tra la proposta del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate.</p> <p>In vista dell'eventuale adozione dei provvedimenti di pre-valutazione, i soggetti gestori dei siti Natura 2000, in qualità di Autorità competente, possono individuare siti o porzioni di sito nei quali determinati interventi possono considerarsi al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza, in quanto è stata preventivamente verificata:</p>	<p><del>costruzione di infrastrutture superficiali (piste ciclabili, ecc.) e la posa in opera di linee elettriche aeree per le quali le aree di cantiere e quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede e nelle pertinenze di strade destinate alla circolazione dei veicoli, secondo la definizione del Codice della strada;</del></p> <p><del>q) alcuni interventi periodici riguardanti la gestione della fauna selvatica, nonché il rinnovo degli appostamenti fissi di caccia senza modifiche strutturali.</del></p> <p>I P/P/P/I/A oggetto di provvedimenti di pre-valutazione non necessitano di ulteriori valutazioni, ma sono sottoposti alla Verifica di corrispondenza tra la proposta del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate.</p> <p>L'espletamento dello screening della pre-valutazione, comporta che i soggetti gestori dei siti Natura 2000, in qualità di Autorità competente, individuino siti o porzioni di sito nei quali determinati interventi sono al di sotto della soglia di significatività dell'incidenza, in quanto ne viene verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la compatibilità con gli obiettivi e le misure di conservazione vigenti;</li> <li>- che gli interventi non rientrano tra le pressioni e le minacce segnalate;</li> </ul>	<p>Si ritiene che nel caso in cui l'Autorità competente abbia effettuato la pre-valutazione di una determinata tipologia di P/P/P/I/A, debba necessariamente essere condotta la Verifica di conformità, fermo restando che nel caso di non corrispondenza o laddove l'amministrazione delegata dovesse nutrire dei dubbi sulla corrispondenza, si procederà con l'avvio dello Screening specifico.</p> <p>Le altre modifiche mirano a migliorare la forma del testo al fine di renderlo più facilmente comprensibile.</p>
--	--	---	---

<p>del titolo abilitativo) dichiara che il P/P/P/I/A proposto è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione, mentre l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale o altra Autorità delegata (es. Ente Gestore del sito Natura 2000) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/P/P/I/A pre-valutati. L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.</p> <p>Nei casi previsti, viene informato l'Ufficio competente per la VInCA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico, e l'Ente gestore del sito per l'eventuale coordinamento delle attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).</p> <p>In conclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i P/P/P/I/A oggetto di <b>pre-valutazioni</b> da parte delle Regioni e delle PP.AA., devono essere considerati come già sottoposti a <b>screening di incidenza</b>, e pertanto la procedura di VInCA su di essi risulta espletata;</li> <li>• le <i>pre-valutazioni</i> regionali e delle PP.AA. devono basarsi sugli Obiettivi e sulle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, sugli eventuali Piani di Gestione, nonché sugli elementi minimi inseriti nel <b>"Format Valutatore"</b> (vedi Paragrafo 2.6 – Istruttoria per Screening specifico);</li> </ul>	<p>- la compatibilità con gli obiettivi e le misure di conservazione vigenti; - che taluni interventi non rientrano tra le pressioni e le minacce segnalate; - che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi.</p> <p>Lo Screening di incidenza preventivo sito-specifico, configurandosi come procedura valutativa di Livello I, deve basarsi sugli elementi presenti nel <i>Format Valutatore</i> usato nell'istruttoria per Screening specifico.</p> <p>Inoltre, nei provvedimenti di pre-valutazione l'Autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- determina chi effettua la Verifica di corrispondenza;</li> <li>- determina le modalità di trasmissione degli esiti della Verifica di corrispondenza dall'Autorità procedente a quella competente, qualora la Verifica non sia in capo alla stessa Autorità ma all'Autorità procedente;</li> <li>- determina le modalità per l'espletamento della Verifica di corrispondenza nei casi in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione;</li> <li>- prevede le modalità per rappresentare la necessità di riportare gli estremi dell'esito positivo della</li> </ul>	<p>- che gli interventi non generano effetti cumulativi con altri interventi.</p> <p>Lo Screening di incidenza preventivo sito-specifico (<b>screening di pre-valutazione</b>), configurandosi come procedura valutativa di Livello I, deve basarsi sugli elementi presenti nel <i>Format Valutatore</i> usato nell'istruttoria per Screening specifico.</p> <p>Inoltre, nei provvedimenti di pre-valutazione, l'Autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- determina chi effettua la Verifica di corrispondenza <b>ed i termini massimi della durata del procedimento</b>;</li> <li>- determina le modalità di trasmissione degli esiti della Verifica di corrispondenza dall'Autorità procedente a quella competente, qualora la Verifica non sia in capo a quest'ultima;</li> <li>- determina le modalità per l'espletamento della Verifica di corrispondenza nei casi in cui l'intervento non sia soggetto <b>ad altre autorizzazioni comunque denominate</b>;</li> <li>- prevede <b>che nell'atto autorizzativo finale le modalità per rappresentare la necessità di riportare gli estremi dell'esito positivo del venga riportato esplicitamente che la Verifica di corrispondenza ha avuto esito positivo, riportando sempre il riferimento alla specifica pre-valutazione</b>;</li> </ul>	<p>Si ritiene opportuno che l'Autorità competente possa stabilire i termini massimi di durata del procedimento, anche in accordo con l'Autorità procedente eventualmente delegata per la Verifica di conformità.</p> <p>Modifica volta a rendere il testo più comprensibile.</p> <p>Si ritiene che nell'atto autorizzativo finale debba essere esplicitato che la Verifica di conformità ha dato esito positivo, riportando gli estremi dell'atto di pre-valutazione di riferimento.</p>
--	---	--	--

<p>• l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione finale od altra Autorità delegata (es. Ente Gestore dei Siti Natura 2000) effettua una verifica sulla corrispondenza tra proposta presentata dal Proponente e P/P/P/I/A pre-valutati (vedi Paragrafo 2.6).</p> <p><b>2.6 La procedura di Screening Istruttorie da parte delle Autorità competenti (casi A e B)</b></p> <p><b>Pag. 60</b></p> <p><b>A.Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati</b></p> <p>L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.</li> <li>- In caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.</li> <li>- Se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.</li> </ul>	<p>Verifica, quale conclusione della procedura di Screening derivante da pre-valutazione, nell'atto autorizzativo finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede che, nel caso in cui dalla Verifica di corrispondenza si rilevi che la proposta non corrisponde a quelle pre-valutate, ci si esprima con l'esito negativo della Verifica, prevedendo o la necessità dell'avvio della procedura di Screening specifico o l'archiviazione dell'istanza.</li> </ul> <p>Nel caso di siti gestiti da più enti ed al fine di produrre per il sito interessato un solo elenco di proposte pre-valutate, i soggetti gestori coinvolti si coordinano per rendere omogenei i relativi provvedimenti di pre-valutazione.</p> <p>Gli schemi dei provvedimenti di pre-valutazione sito specifici sono pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per 30 giorni, successivamente ai quali vengono approvati e trasmessi alla Regione che ne prende atto e dà evidenza pubblica del proprio assenso. I provvedimenti di pre-valutazione non hanno scadenza temporale predefinita, fatti salvi eventuali termini di validità espressamente previsti nei provvedimenti stessi o la necessità di assoggettare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede che, nel caso in cui dalla Verifica di corrispondenza si rilevi che la proposta non corrisponde a quelle pre-valutate, ci si esprima con l'esito negativo della Verifica, prevedendo la necessità dell'avvio della procedura di Screening specifico <del>o l'archiviazione dell'istanza.</del></li> <li>-Se del caso, stabilisce un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate.</li> </ul> <p>Nel caso di siti gestiti da più enti ed al fine di produrre per il sito interessato un solo elenco di proposte pre-valutate, i soggetti gestori coinvolti si coordinano per rendere omogenei i relativi provvedimenti di pre-valutazione.</p> <p><del>Gli schemi dei</del> I provvedimenti di pre-valutazione sito specifici, per garantire la partecipazione del pubblico, sono pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per un termine minimo di 30 giorni, prima della loro adozione ufficiale mediante apposito atto dell'Autorità Competente.</p> <p>Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale di approvazione. I provvedimenti di pre</p>	<p>Si ritiene più corretto prevedere l'avvio della procedura di Screening specifico come unica ipotesi, dopo di che, qualora il proponente non fosse interessato a proseguire l'iter, l'archiviazione della pratica avverrà come da prassi dell'Ente che ha in capo il procedimento.</p> <p>L'aggiunta riprende quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali ed è volta ad assicurare un'ulteriore possibilità di azione da parte dell'Autorità competente, qualora necessario.</p> <p>Modifiche volte ad esplicitare alcuni passaggi previsti dalle Linee Guida Nazionali che nelle Linee Guida Regionali non erano riportati (o erano stati dati per scontati), al fine di rendere il testo più completo e facilmente comprensibile.</p> <p>E' stata inoltre fatta una sintesi del testo delle linee guida regionali con l'obiettivo di sintetizzarlo, laddove era possibile.</p>
--	--	--	--

	<p>nuovamente a Screening le proposte già pre-valutate in conseguenza dell'aggiornamento degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche o del variare delle condizioni ambientali di riferimento.</p> <p>I provvedimenti approvati sono pubblicati sui siti web dell'Autorità competente e della Regione.</p> <p>Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle presenti Linee guida e i provvedimenti di pre-valutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno avvalersi del meccanismo di prevalutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili.</p>	<p>valutazione approvati vengono pubblicati sul sito web dell'Autorità competente e trasmessi alla Regione che ne prende atto e dà evidenza pubblica del proprio assenso anche per mezzo della pubblicazione sul proprio sito web.</p> <p>I provvedimenti di pre-valutazione non hanno scadenza temporale predefinita, fatti salvi eventuali termini di validità espressamente previsti nei provvedimenti stessi o la necessità di assoggettare nuovamente a Screening le proposte già pre-valutate in conseguenza dell'aggiornamento degli obiettivi e delle misure di conservazione sito specifiche o del variare delle condizioni ambientali di riferimento.</p> <p><del>Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle presenti Linee guida e i provvedimenti di pre-valutazione adottati dagli enti di gestione che vorranno avvalersi del meccanismo di prevalutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili.</del></p> <p>Si rimanda al par. 2.3 delle Linee Guida Nazionali per ulteriori</p>	<p>Si ritiene opportuno che l'Autorità competente possa stabilire i termini massimi di durata del procedimento, anche in accordo con l'Autorità procedente eventualmente delegata per la Verifica di conformità.</p> <p>Si ritiene che l'utilizzo della procedura semplificata di cui alla DGR n. 23/2015 non costituisca una semplificazione né per l'Autorità competente né per il Proponente. In ogni caso si tratta infatti di compilare un'apposita tabella, che sia la Tavola 9 della DGR 23/2015 o il Format Proponente.</p> <p>L'aggiunta riprende quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali ed è volta ad assicurare un'ulteriore possibilità di</p>
--	---	---	---



		<p>chiarimenti e approfondimenti in merito.</p>	<p>azione da parte dell'Autorità competente, qualora necessario.</p>
	<p><b>6.2 procedura per gli interventi pre-valutati</b>  Il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, presenta all'Autorità procedente, attraverso il <i>Format proponente</i> compilato fino alla Sezione 3, la dichiarazione che l'intervento proposto è conforme a quelli pre-valutati dall'Autorità competente.  Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione, il Proponente presenta il Format direttamente all'Autorità competente.  Il <i>Format proponente</i> può essere presentato in forma cartacea e/o su supporto informatico.  L'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, qualora previsto dai provvedimenti di pre-valutazione, entro 30 giorni dalla richiesta effettua la Verifica di corrispondenza tra la dichiarazione del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate e, qualora previsto dai provvedimenti di pre-valutazione,</p>	<p><b>6.2 procedura per gli interventi pre-valutati</b>  Il Proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, presenta all'Autorità procedente, attraverso il <i>Format proponente</i> compilato fino alla Sezione 3, la dichiarazione che l'intervento proposto è conforme a quelli pre-valutati dall'Autorità competente.  Nel caso in cui l'intervento non sia soggetto ad altra autorizzazione, il Proponente presenta il Format direttamente all'Autorità competente.  Il <i>Format proponente</i> può essere presentato in forma cartacea e/o su supporto informatico.  <del>L'Autorità procedente, o l'Autorità competente per la VIA o la VAS nel caso di procedure integrate con la Valutazione di incidenza, qualora previsto dai provvedimenti di pre-valutazione, entro 30 giorni dalla richiesta</del> Nel caso in cui la verifica di corrispondenza sia in capo all'Autorità procedente, quest'ultima verifica che ci sia corrispondenza tra la dichiarazione del Proponente e le tipologie di intervento pre-valutate e, qualora previsto dai</p>	<p>Secondo la definizione data in precedenza l'Autorità competente per la VIA o la VAS è sempre "Autorità procedente". La modifica del testo è volta a semplificarlo rendendolo più facilmente comprensibile.</p>

	<p>trasmette gli esiti della Verifica di corrispondenza all'Autorità competente.</p> <p>L'evidenza pubblica della Verifica di corrispondenza è garantita dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo da parte dell'Autorità procedente sul proprio sito web. Gli esiti della Verifica di corrispondenza sono pubblicati da parte dell'Autorità competente sulla piattaforma <i>on line</i> contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<a href="http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza">http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza</a>).</p>	<p>provvedimenti di prevalutazione, trasmette gli esiti della Verifica di corrispondenza all'Autorità competente.</p> <p>L'evidenza pubblica della Verifica di corrispondenza è garantita dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo da parte dell'Autorità procedente sul proprio sito web. Gli esiti della Verifica di corrispondenza sono pubblicati <del>da</del> <b>parte dell'Autorità competente</b> sulla piattaforma <i>on line</i> contenente l'archivio regionale dei procedimenti di Valutazione di incidenza (<a href="http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza">http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Natura-2000-Archivio-procedimenti-di-Valutazione-di-incidenza</a>).</p>	<p>Il testo è stato eliminato in quanto nel caso in cui l'Autorità procedente sia stata delegata per la Verifica di conformità e non sia tenuta a comunicare all'Autorità competente gli esiti della verifica stessa, dovrebbe essere l'Autorità procedente ad effettuare la pubblicazione sulla piattaforma regionale.</p>
<p><b>2.4 condizioni d'obbligo</b> Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa</p>	<p><b>NON PRESENTI</b></p>	<p><b>6.3 condizioni d'obbligo</b> Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di</p>	<p>Si ritiene necessario non escludere le condizioni d'obbligo dalla procedura della Valutazione di Incidenza, in quanto condizioni necessarie al fine di sopperire all'esclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIncA. E' stato riportato, quindi, quasi integralmente, il paragrafo 2.4. delle Linee guida nazionali, indicando che l'approvazione delle condizioni d'obbligo compete agli enti gestori in</p>

<p>sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.</p> <p>Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIIncA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.</p> <p>In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.</p> <p>Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale. Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento</p>		<p>per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.</p> <p>Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIIncA deve essere esclusa.</p> <p>In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto dell'Autorità competente, o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.</p> <p>Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, sono oggetto di definizione da parte dell'Autorità competente.</p> <p>Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento</p>	<p>qualità di Autorità competenti, in analogia alla procedura di approvazione delle pre-valutazioni del par. 6.1. della bozza delle Linee Guida Regionali.</p>
--	--	---	--

<p>della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione. Se durante la fase di istruttoria il Valutatore rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale. Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening. Le C.O. sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000. L'Ente gestore del sito e l'Autorità competente alla VInCA devono rendere pubbliche ed accessibili le</p>		<p>della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate dall'Autorità competente, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione. Se durante la fase di istruttoria il Valutatore (quale soggetto deputato a alla valutazione di incidenza), rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate. Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening. Le C.O. sono individuate con atto ufficiale delle Autorità competenti, sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 di competenza, che, preventivamente alla loro adozione,</p>	
--	--	---	--

<p>informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.</p> <p>Rimane nella facoltà delle Regioni o dalle PP.AA decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..</p> <p>Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.</p> <p>Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.</p>		<p>ne danno informativa alla Regione e al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ognuno per le proprie funzioni.</p> <p>L'Autorità competente alla VInCA deve rendere pubbliche ed accessibili le C.O. da integrare nella proposta.</p> <p>Rimane nella facoltà degli Enti Gestori decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..</p> <p>Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.</p> <p>Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.</p>	
	<p><b>6.4) validità del parere di screening specifico</b></p> <p>Il parere di Screening specifico è valido 5 anni, salvo i casi espressamente previsti nel provvedimento di una durata diversa. Nei casi di procedura di V.I. integrata con la VIA, si applica la durata prevista nel provvedimento di VIA. In caso di integrazione con la VAS, come per il relativo</p>	<p><b>6.4) validità del parere di screening specifico</b></p> <p>(...omissis...)</p>	

	<p>parere, si fa riferimento alla durata del piano.</p> <p>La durata del parere deve essere espressamente indicata nel provvedimento di Screening specifico. Decorsa l'efficacia temporale del parere senza che il piano o l'intervento sia stato realizzato, il procedimento di Screening deve essere reiterato.</p> <p>Nei casi di interventi ripetuti con cadenza temporale prestabilita (es. sfalci, manutenzioni periodiche), il parere rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del parere indicata nel provvedimento di Screening specifico, a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato.</p> <p>Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente.</p>	<p>Il Proponente è tenuto, comunque, a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Ente gestore del sito in qualità di Autorità competente, <b>qualora quest'ultima ne faccia esplicita richiesta nell'atto conclusivo del procedimento.</b></p>	<p>Si ritiene che talvolta possa considerarsi superfluo che il Proponente comunichi annualmente l'avvio delle attività all'Ente Gestore.</p>
<p><b>Figura 3 – diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza</b></p>		<p><b>Fig. .... Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza</b> <i>(da riportare come nella figura 3 delle Linee guida nazionali)</i></p>	<p>Si ritiene molto utile riportare a conclusione del paragrafo 6) il diagramma di flusso relativo alla figura 3 delle linee guida nazionali. Tale diagramma, infatti, illustra graficamente tutti i passaggi che l'iter tecnico amministrativo richiede con</p>

			molta chiarezza per tutti coloro che devono applicare tale procedura.
--	--	--	---

<p><b>Valutazione Appropriata</b></p> <p><b>3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata</b></p> <p><b>•Requisiti della Valutazione Appropriata:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;</li> <li>2. Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;</li> <li>3. L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;</li> <li>4. Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;</li> <li>5. Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;</li> <li>6. Deve essere interamente documentata;</li> <li>7. Deve essere garantita la partecipazione del pubblico</li> </ol> <p><b>Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza</b></p> <p>Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli obiettivi di conservazione del sito/ dei siti;</li> <li>• agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/ nei siti;</li> <li>• agli habitat di specie presenti nel sito/ nei siti;</li> <li>• al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;</li> <li>• all'integrità del sito;</li> <li>• alla coerenza di rete;</li> <li>• alla significatività dell'incidenza.</li> </ul> <p>Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.</p> <p>Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della</p>	<p><b>7) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA</b></p> <p>(omissis)</p> <p>...</p> <p>La procedura del Livello II prevede la presentazione da parte del proponente dello Studio di incidenza, strumento con il quale l'Autorità competente determina l'entità della significatività dell'incidenza che un piano o un intervento può avere sui siti N2000 interessati.</p> <p>Qualora la Valutazione appropriata sia inclusa in una procedura di VAS o di VIA, il RA, lo Studio preliminare ambientale e il SIA di cui all'articolo 10, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, sono affiancati dallo Studio di incidenza o lo contengono in modo ben individuabile.</p>	<p><b>7) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA</b></p> <p><b>1) In luogo dei termini “piani, programmi, progetti, interventi e attività”, si chiede di utilizzare, come nelle Linee Guida Nazionali, la dicitura “P/P/P/I/A”.</b></p> <p>(omissis)</p> <p>...</p> <p>La procedura del Livello II prevede la presentazione da parte del proponente dello Studio di incidenza, <del>strumento con il</del> tenuto conto del quale l'Autorità competente determina l'entità della significatività dell'incidenza che un P/P/P/I/A può avere sui siti N2000 interessati.</p> <p>Qualora la Valutazione appropriata sia inclusa in una procedura di VAS o di VIA, il RA, lo Studio preliminare ambientale e il SIA di cui all'articolo 10, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, sono affiancati dallo Studio di incidenza o lo contengono in modo ben individuabile.</p>	<p>L'Autorità competente è chiamata a verificare la completezza, la coerenza e l'adeguatezza dello S.I. per cui è più corretto dire che determina l'entità della significatività dell'incidenza tenendo conto dello Studio di Incidenza piuttosto che “con” lo S.I., dovendo necessariamente basarsi anche sulle conoscenze dettagliate dei Siti Natura 2000.</p>
---	---	--	---

<p>struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati. Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.</p> <p><b>Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.</b></p> <p>Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.</p>			
<p><b>Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza</b></p> <p>Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, <b>tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.</b></p> <p>L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le</p>	<p><b>7.1) Studio di incidenza</b></p> <p>Lo Studio di incidenza deve essere necessariamente firmato da figure professionali con esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico, ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico nonché, se diverso, dal progettista del piano o dell'intervento.</p>	<p><b>7.1) Studio di incidenza</b></p> <p><b>Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie presenti e che potrebbero subire impatti a seguito dell'attuazione o realizzazione del P/P/P/I/A.</b></p>	<p>Si ritiene opportuno riprendere quanto riportato dalle Linee Guida Nazionali, integrandolo o modificandolo, al fine di renderlo ancora più chiaro, vista l'importanza dell'argomento trattato e per garantire un'omogeneità a livello nazionale delle competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza.</p>



<p>argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le <b>caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito</b> e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.</p> <p>Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.</p> <p>Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.</p> <p><b>Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Province autonome agli estensori degli Studi di Incidenza</b></p> <p>Come sopra riportato, i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per <b>l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.</b></p> <p><u>Negli atti di indirizzo regionale e della PP.AA deve essere data evidenza pertanto che "lo Studio di Incidenza debba essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve</u></p>	<p>L'Autorità competente ha la facoltà di richiedere la presentazione di curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze professionali.</p> <p>I professionisti incaricati per lo Studio di incidenza dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà intellettuale e industriale dei dati presentati (cfr. D. Lgs. n. 30/2005 e L. n. 633/1941) e dovranno prevedere la possibilità per l'Autorità competente di diffondere, comunicare e pubblicare i contenuti e le risultanze degli studi con qualsivoglia modalità, con la citazione della fonte e dell'autore (cfr. D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza).</p>	<p>L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela; le caratteristiche del sito, con riferimento ai Formulare Standard, alle Misure di Conservazione e agli eventuali ai Piani di Gestione; le minacce/pressioni e gli obiettivi di conservazione specifici individuati, e di avere le competenze per svolgere l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie e valutare le interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento agli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (art. 10 della Direttiva 92/43/CEE).</p> <p>Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale. Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.</p> <p>Lo Studio di Incidenza</p>	<p>Si ritiene opportuno che i professionisti responsabili della stesura dello S.I. siano particolarmente competenti in relazione agli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Sito e che potrebbero subire impatti a seguito dell'attuazione o realizzazione del P/P/P/I/A, piuttosto che in relazione agli "habitat e specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i", ma che non è detto siano interferiti dal P/P/I/A.</p> <p>Si ritiene opportuno richiamare esplicitamente le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione dei Siti N2000.</p> <p>Il testo delle linee guida nazionali è stato inoltre riassunto e semplificato.</p>
---	---	---	---

*essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività”.*

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il/i professionisti incaricati dovrebbero rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

Trattandosi di dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel rispetto dell'art. 40

*“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”* del citato D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

#### **Indicazioni sulla qualità dei dati**

Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le

deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida, con particolare riferimento all'ALLEGATO “A” alle presenti Linee Guida in cui sono riportati i paragrafi 3.3 e 3.4 delle L. G. nazionali, e deve essere necessariamente firmato da tutti gli estensori, oltre che dal progettista P/P/P/I/A.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà in ogni caso richiedere specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il/i professionisti incaricati dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati, oltre che l'autorizzazione alla diffusione, comunicazione, e pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

~~Lo Studio di incidenza deve essere necessariamente firmato da figure professionali con esperienza~~

E' stata riportata la dicitura prevista in corsivo dalle Linee Guida Nazionali.

Si ritiene opportuno riprendere integralmente quanto riportato dalle Linee Guida Nazionali ai paragrafi 3.3 e 3.4, vista l'importanza dell'argomento trattato, al fine di garantire un'omogeneità a livello nazionale riguardo ai contenuti dello Studio di Incidenza.

<p>banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.</p> <p>Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA.</p> <p>Le Autorità delegate alla VIncA. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.</p> <p>E' necessario quindi che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura. Pertanto devono essere individuate specifiche strutture regionali, territoriali, o Enti Gestori dei siti o delle aree naturali protette - che dispongono di maggiori conoscenze specifiche sugli aspetti concernenti la gestione di rete Natura 2000.</p>		<p><del>specifico e documentabile in campo naturalistico, ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico nonché, se diverso, dal progettista del piano o dell'intervento.</del></p> <p><del>L'Autorità competente ha la facoltà di richiedere la presentazione di curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze professionali.</del></p> <p><del>I professionisti incaricati per lo Studio di incidenza dovranno rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà intellettuale e industriale dei dati presentati (cfr. D. Lgs. n. 30/2005 e L. n. 633/1941) e dovranno prevedere la possibilità per l'Autorità competente di diffondere, comunicare e pubblicare i contenuti e le risultanze degli studi con qualsivoglia modalità, con la citazione della fonte e dell'autore (cfr. D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza).</del></p>	
<p><b>3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza</b> (...omissis...)</p>	<p><b>7.2) Contenuti dello Studio di incidenza per piani e interventi</b> Nello Studio di incidenza devono essere riportati i seguenti elementi.  (...omissis...)</p>	<p><b>7.2) Contenuti dello Studio di incidenza per piani e interventi</b> Nello Studio di incidenza devono essere riportati <del>i seguenti</del> gli elementi di seguito elencati. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti dello Studio di Incidenza si rimanda ai Cap. 3.3 e 3.4 delle Linee Guida Nazionali, che, riportati nell'ALLEGATO "A"</p>	<p>Si ritiene opportuno riprendere integralmente quanto riportato dalle Linee Guida Nazionali, vista l'importanza dell'argomento trattato, al fine di garantire un'omogeneità a livello nazionale riguardo ai contenuti dello Studio di Incidenza.</p>

		che formano parte integrante delle presenti linee guida. (omissis)	
<p>3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInCA)</p> <p>(...omissis...)</p> <p>Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.</p>	<p><b>7.3) Iter istruttorio per Valutazione appropriata</b></p> <p>(...omissis...)</p> <p>La descrizione dei suddetti elementi confluisce nell'atto contenente il parere di Valutazione di incidenza formandone parte integrante.</p>	<p><b>7.3) Iter istruttorio per Valutazione appropriata</b></p> <p>(...omissis...)</p> <p>Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta. <del>La descrizione dei suddetti elementi confluisce nell'atto contenente il parere di Valutazione di incidenza formandone parte integrante.</del></p>	<p>Si propone di riportare la stessa dicitura prevista nelle Linee Guida Nazionali, al fine di semplificare i contenuti dell'atto contenente il parere di Valutazione di Incidenza, fermo restando che il parere dovrà sempre risultare adeguatamente ed esplicitamente motivato, nel rispetto della L. 241/91 e s. m. e i..</p>
<p>3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata</p> <p>(...omissis...)</p>	<p><b>7.4) Procedura per Valutazione appropriata</b></p> <p>(...omissis...)</p> <p>...</p> <p>- emana l'atto contenente il parere motivato di Valutazione di incidenza che, oltre a descrivere quanto elencato nel precedente § «Iter istruttorio dell'Autorità competente», può concludersi con i seguenti risultati:</p>	<p><b>7.4) Procedura per Valutazione appropriata</b></p> <p>(...omissis...)</p> <p>- emana l'atto contenente il parere motivato di Valutazione di incidenza che, oltre a descrivere quanto elencato nel precedente § «7.3) Iter istruttorio per Valutazione appropriata-Iter istruttorio</p>	<p>Correzione di un refuso.</p>

	(...)	dell'Autorità competente», può concludersi con i seguenti risultati: (...)	
--	-------	---	--

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/10/2020 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo